

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 58-26974/2017

OGGETTO: Progetto: *“Progetto di trattamento e recupero di terre e rocce da scavo derivanti dalla costruzione della galleria di sicurezza nell’imbocco Traforo Frejus”*

Comune: *Bardonecchia*

Proponente: *Tunnel Frejus s.c.a.r.l.*

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40/98 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 20/07/2017 la Società Tunnel Frejus s.c.a.r.l. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Tortona (AL), SS per Alessandria n. 6/A e Partita IVA 02343360067 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Progetto di trattamento e recupero di terre e rocce da scavo derivanti dalla costruzione della galleria di sicurezza nell’imbocco Traforo Frejus”* in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - n. 32 ter *“impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- in data 01/08/2017 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto ai fini dell’accesso del pubblico;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 94139 del 01/08/2017, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell’istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;

- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;

Rilevato che:

- l'area oggetto dell'intervento si trova all'interno del cantiere denominato "Traforo del Frejus - Costruzione galleria di sicurezza con diametro di 8 metri" in Comune di Bardonecchia (Foglio 11 mappale 20); il cantiere è stato già oggetto di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza ministeriale conclusasi con parere positivo;
- il Piano di utilizzo dei materiali da scavo derivanti dall'opera, approvato ai sensi del D.M. 161/2012, prevede la necessità di eseguire sui materiali da scavo, oltre all'esecuzione delle analisi per la verifica della conformità alle colonne A e B Tab. 1 All.5 Titolo V della Parte IV di cui al D.Lgs. 152/06, anche l'esecuzione del test di cessione ai sensi del D.M. 05/02/98 e s.m.i.;
- l'eventuale non conformità al test di cessione, pur nel rispetto della conformità alle colonne A e B, determina la necessità di gestire i materiali da scavo come rifiuti (codice CER 17.05.04), così come definito all'art.183 comma a) del D.Lgs. 152/06;
- viste le buone qualità dei materiali da scavo e vista la scarsa disponibilità di impianti autorizzati a ricevere terre e rocce da scavo in regime di rifiuti, il proponente ha valutato la possibilità di richiedere autorizzazione al recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in modo tale da "trasformare" tali rifiuti in End Of Waste (materie prime secondarie da riutilizzare), nell'eventualità di gestire in regime di rifiuto alcune quantità di terre e rocce da scavo ;
- l'area adibita al trattamento e gestione dei rifiuti sarà una porzione di circa 475 mq dell'intero cantiere; tale area sarà organizzata nei seguenti spazi:
 - aree di deposito rifiuti;
 - area di lavorazione dei rifiuti;
 - aree di deposito del materiale lavorato in attesa di certificazione analitica e delle materie prime seconde;
 - aree di manovra e viabilità;
- il trattamento dei rifiuti avverrà mediante l'utilizzo di impianto mobile di vagliatura; l'attività proposta consiste essenzialmente nella lavorazione (operazione di recupero R5), tramite fasi meccaniche tecnologicamente interconnesse di vagliatura e selezione granulometrica per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea utilizzabili quali materie prime secondarie per l'edilizia;
- qualora necessaria al fine di rispondere ai requisiti richiesti per l'ottenimento delle EOW sarà effettuata anche l'attività di frantumazione tramite frantoio mobile;
- si stima in due anni la durata dell'intervento;
- il volume massimo di rifiuti presenti in stoccaggio in cumulo sarà di 920 mc (due cumuli di 460 mc per i rifiuti da trattare e per i rifiuti trattati in attesa di certificazione analitica) pari a circa 1.500 t;
- è indicata una quantità massima da trattare di 100.000 t di terre e rocce da scavo nell'arco dei due anni previsti per l'intervento;

- la quantità di terre e rocce da scavo da trattare come rifiuto potrebbe essere inferiore a quella indicata nel caso in cui si potesse trattarla come sottoprodotto ai sensi dell'art.184 bis del D.Lgs. 152/06;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 108972 del 18/09/2017 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 101026 del 28/08/2017 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 14498 del 19/09/2017 della Soprintendenza Archeologica belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- email del 21/08/2017 del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- ai fini della realizzazione ed esercizio è necessaria autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- l'area ricade, ai sensi del Piano Regolatore vigente, in area "agricola";

Vincoli

Vincolo paesaggistico

- l'area interessata dall'attività in oggetto risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
- occorre verificare la necessità di acquisire autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. di competenza della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Bardonecchia ai sensi dell'art. 3 della LR 32/2008;
- in tal caso, come indicato dalla Soprintendenza nella nota sopra citata, si evidenzia quanto segue:
 - *la compatibilità dell'intervento proposto e la sua congruità e conformità con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nel piano paesaggistico dovrà essere dimostrata attraverso la Relazione Paesaggistica redatta secondo i criteri del DPCM. 12/12/2015 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006);*
 - *dovrà essere effettuata da parte dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la verifica di conformità degli interventi con il Piano Paesaggistico Regionale riadottato con DGR. n. 20—1442 del 18 maggio 2015 (art. 146, comma 7 del Decreto in oggetto). Si ricorda che*

dalla data di pubblicazione di tale D.G.R. sul BUR. (21 maggio 2015) non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione del Piano e con quelle specifiche dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, dettagliate nelle schede del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", in quanto le prescrizioni sopra citate sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9 del Codice stesso;

Vincolo Idrogeologico

- l'area oggetto dell'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923 e LR 45/89;
- occorre verificare la necessità di acquisire specifica autorizzazione;

3. dal punto di vista progettuale

- le informazioni fornite sono in generale ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;
- si richiedono comunque le seguenti precisazioni, ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza successiva alla fase:
 - poiché nella premessa della relazione tecnica viene dichiarato che *...la necessità di richiedere l'autorizzazione nasce in seno al piano di utilizzo dei materiali da scavo...il piano infatti prevede la necessità di eseguire sui materiali da scavo ...anche il test di cessione...l'eventuale non conformità al test di cessione, pur nel rispetto della conformità alle colonne A e B determina la necessità di gestire i materiali da scavo come rifiuti...si chiede che l'impresa specifichi nel dettaglio le modalità di esecuzione dell'operazione di vagliatura, ponendo particolare attenzione alle caratteristiche del vaglio, motivando come il trattamento possa ricondurre la tipologia terra e rocce alla conformità ai parametri del test di cessione, nonché fornendo una previsione quantitativa della frazione fine che verrà ottenuta dall'operazione di vagliatura;*
 - poiché nella relazione viene dichiarato che *...vista la tipologia di materiale, omogeneo, e lo scopo prefissato (rispetto del test di cessione a valle del trattamento) sarà sufficiente effettuare la sola fase di vagliatura in maniera tale da separare la frazione fine da quella grossolana (EOW dopo le dovute analisi). Qualora necessaria al fine di rispondere ai requisiti richiesti per l'ottenimento delle EOW sarà effettuata anche l'attività di frantumazione tramite frantoio mobile...al riguardo è necessario che l'impresa chiarisca le condizioni che determineranno l'operazione di frantumazione sul rifiuto in ingresso, oltre alla vagliatura, e in quale fase della lavorazione potrà essere effettuata;*
 - specificare se verranno svolte analisi sul rifiuto in ingresso, nel qual caso dovranno essere precisate in maniera puntuale procedure di campionamento e modalità gestionali;

4. dal punto di vista ambientale

- l'impatto delle operazioni di trattamento è già stato valutato nel corso della sopra citata Valutazione di Impatto Ambientale di competenza ministeriale in quanto l'attività di trattamento delle terre e rocce era già prevista in regime di sottoprodotti;
- l'insediamento dell'attività di recupero non comporta opere o variazioni sostanziali di assetto rispetto a quanto già in essere sul territorio;

Rumore

- non è stata presentata relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616;
- data però l'entità dell'attività, non diversa da quella già esercitata per lo stesso materiale configurato come sottoprodotto, non si ritiene vi sarà un impatto aggiuntivo o differente rispetto alla situazione in essere già valutata in sede di VIA ministeriale;

Emissioni in atmosfera

- si ritiene che l'impatto sulla matrice atmosferica derivante dalle attività in questione sarà, come per la situazione in essere, costituito dalle emissioni diffuse di polveri generate durante le fasi di selezione, stoccaggio, movimentazione, vagliatura ed eventuale frantumazione del materiale trattato, per il contenimento delle quali il Gestore dovrà prevedere l'adozione di specifici presidi e modalità operative la cui implementazione sarà oggetto di prescrizioni tecniche e gestionali, che costituiranno parte integrante dell'atto autorizzativo da rilasciarsi all'Impresa;
- si rammenta che dovrà essere conseguita l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni diffuse che si originano dalle attività in parola, e la stessa sarà ricompresa nell'autorizzazione unica ex art. 208;
- a tal fine dovrà essere prodotta a cura dell'Impresa relazione tecnica redatta secondo la modulistica Mod.Em. 2.0 scaricabile dal sito della C.M.To ai seguente indirizzo web:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni>.

Gestione reflui ed acque meteoriche

- le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo;
- il proponente ha dichiarato che verrà realizzato un sistema di raccolta, trattamento delle acque meteoriche;
- in merito alle modalità specifiche di gestione delle acque meteoriche il proponente dovrà presentare istanza di approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento di aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2011 n.1/R e smi 1/R 2006 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
- si rammenta che l'approvazione del Piano è presupposto indispensabile all'esercizio dell'attività;
- verificare inoltre la necessità di attivare eventuali scarichi di acque reflue domestiche che dovranno essere preventivamente autorizzati;

Ritenuto che:

- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- l'intervento in oggetto verrà realizzato all'interno di un'area di cantiere esistente, senza variazioni sostanziali; le attività di lavorazione del materiale, non varierebbero rispetto a quelle già ad oggi adottate per la gestione delle terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotti;
- l'impatto delle operazioni di trattamento è già stato valutato nel corso della Valutazione di Impatto Ambientale di competenza ministeriale in quanto l'attività di trattamento delle terre e rocce era già prevista in regime di sottoprodotti;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- il Comune di Bardonecchia dovrà esprimersi circa l'ammissibilità dell'intervento proposto;

Ritenuto di poter escludere, pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Condizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi

- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 2) *dal punto di vista della pianificazione territoriale* del presente atto;
- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 3) *dal punto di vista progettuale* del presente atto;
- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 4) *dal punto di vista ambientale* del presente atto;

Condizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 20/07/2017, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- si rammenta che l'approvazione del Piano di Gestione delle Acque meteoriche e di lavaggio è presupposto indispensabile all'esercizio dell'attività;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98 e smi, il progetto di "*Trattamento e recupero di rifiuti inerti (terre e rocce da scavo) derivanti dall'attività di costruzione della galleria di sicurezza nell'imbocco Traforo Frejus*" presentato in data 07/06/2017 dalla Società Tunnel Frejus s.c.a.r.l. - con sede legale in Tortona (AL), SS per Alessandria n. 6/A e Partita IVA 02343360067 -, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 10/10/2017

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina